



Repertorio n. 97.357

Raccolta n. 19.601

Michele Augelli Notaio

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il dieci marzo duemiladiciassette

(10/03/2017)

In Foggia, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al Viale Fortore, seconda traversa.

Innanzi a me dott. Michele AUGELLI, Notaio in Foggia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, sono presenti:

- **LOMBARDI MATTEO**, nato ad Hagen (Germania) il 12 giugno 1978 domiciliato in Cagnano Varano alla Via Gagarin n. 2/A, nella qualità di Vice Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI CAGNANO VARANO**", con sede in Cagnano Varano alla Via Aldo Moro n. 1, codice fiscale 84000390710 e partita IVA 00431950716, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2017;

- **MANZO ROCCO**, professore, nato a Foggia il 31 marzo 1965, residente a Carpino (FG) alla Via Mazzini n. 274, C.F. MNZ RCC 65C31 D643F, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI CARPINO**", con sede in Carpino alla Via Mazzini n. 44, codice fiscale 84001810716 e partita IVA 00900310715, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 2 marzo 2017;

- **VIVOLA GIUSEPPE**, dirigente, nato a Foggia il 31 ottobre 1973, ivi residente alla Via San Pietro n. 37, C.F. VVL GPP 73R31 D643P, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante del "**COMUNE DI ISCHITELLA**", con sede in Ischitella (FG) alla Via 8 Settembre n. 18, codice fiscale 84000370712 e partita IVA 03270960713, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 9 marzo 2017;

- il Comune di "**ISOLE TREMITI**" con sede ivi alla Piazza Castello n. 4 - Isola di San Nicola - c.f. 830023207171 e p.IVA 03058670716 rappresentato da Leonardo MARASCO nato a Manfredonia il 20 dicembre 1954 quale Sub Commissario del Comune, tale nominato con decreto del Prefetto di Foggia del 3 marzo 2017 n. 008061, autorizzato con delibera del Commissario Prefettizio del 3 marzo 2017 n. 2;

- **TUCCI PASQUALE**, architetto, nato a Lesina (FG)

il 22 settembre 1959, ivi residente alla Via Berlinguer n. 8/B, C.F. TCC PQL 59P22 E549X, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI LESINA**", con sede in Lesina alla Piazza Aldo Moro n. 1, codice fiscale e partita IVA 003570670710, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 2 marzo 2017;

- **PRENCIPE MICHELE**, avvocato, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 15 maggio 1960, residente in Mattinata (FG) alla Via Ruggiero Bonghi n. 1, C.F. PRN MHL 70E15 H926J, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI MATTINATA**", con sede in Mattinata al Corso Matino n. 68, codice fiscale 83001290713 e partita IVA 01009880715, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28 febbraio 2017;

- **RIGNANESE DOMENICO**, funzionario, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 7 marzo 1958, ivi residente alla Via L. Sturzo n. 10 int. 6, C.F. RGN DNC 58C07 F631V, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di capo Settore Affari Generali e legale rappresentante del "**COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO**", a quest'atto autorizzato giusta delibere della Commissione Straordinaria n. 28 del 21 febbraio 2017 e n. 40 del 7 marzo 2017;

- **TAVAGLIONE FRANCESCO**, dirigente, nato a Rodi Garganico (FG) il 9 giugno 1947, ivi residente alla Via Matteotti n. 23, C.F. TVG FNC 50R21 G487K, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI PESCHICI**", con sede in Peschici alla Via Magenta n. 3, codice fiscale 84000890719 e partita IVA 01394720716, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 10 febbraio 2017;

- **DI CARLO VITO**, infermiere professionale, nato a Rignano Garganico (FG) il 16 novembre 1948, ivi residente alla Via Grotta n. 20, C.F. DCR VTI 48S16 H287M, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI RIGNANO GARGANICO**", con sede in Via L. Da Vinci n. 6, codice fiscale e partita IVA 00358440717, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2017;

- **PINTO NICOLA**, pensionato, nato a Peschici (FG)

il 21 ottobre 1950, ivi residente alla Via Matteotti n. 23, C.F. PNT NCL 50R21 G487S, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI RODI GARGANICO**", con sede in Rodi Garganico alla Piazza Giovanni XXIII N. 1, codice fiscale 84000870711 e partita IVA 03970540963, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2017;

- **MERLA MICHELE**, imprenditore, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 3 giugno 1966, residente in San Marco in Lamis (FG) alla Via Enrico Fermi n. 14, C.F. MRL MHL 66H03 H926N, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS**", con sede in San Marco in Lamis in Piazza Municipio n. 6, codice fiscale 84001130719 e partita IVA 00427110713, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 17 febbraio 2017;

- il "**COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO**" con sede ivi alla Piazza dei Martiri n. 5 cf. 83001510714 p. IVA 00464280718 in persona del Vice Sindaco Nunziata CANISTRO nata a San Giovanni Rotondo il 28 marzo 1976, domiciliata ove sopra, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2017

- **GUALANO PIERO PAOLO**, avvocato, nato a Foggia il 29 giugno 1962, residente in San Nicandro Garganico (FG) al Corso Umberto I n. 16, C.F. GLN PPL 62H29 D643F, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO**", con sede in San Nicandro Garganico alla Via Rota n. 1, codice fiscale 84001770712, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2017;

- **NOBILETTI GIUSEPPE**, avvocato, nato a Vieste (FG) il 10 luglio 1976 ivi residente alla Via Fontana n. 104, C.F. NBL GPP 76L10 L858C, il quale interviene e stipula il presente nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI VIESTE**", con sede in Vieste al Corso Fazzini n. 29, codice fiscale 83000770715, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 2 marzo 2017;

- **SEMENTINO MICHELE**, educatore, nato a Vico del Gargano (FG) il 6 ottobre 1969, ivi residente alla Via Domenico Dattoli n. , C.F. SMN MHL 69R06 L8420, il quale interviene e stipula il

presente nella qualità di Sindaco e legale

rappresentante del "**COMUNE DI VICO DEL GARGANO**", con sede in Piazza San Domenico n. 2, codice fiscale e partita IVA 84000190714, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15 febbraio 2017;

- **TERRENZIO ELIGIO GIOVAN BATTISTA**, imprenditore agricolo, nato a Foggia il 25 giugno 1959, residente in Rignano Garganico (FG) in Contrada Villanova n. 17, C.F. TRR LGV 59H25 D643N, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del "**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO**", con sede in località Borgo Celano - San Marco in Lamis (FG), codice fiscale 84000330716, a quest'atto autorizzato giusta delibera presidenziale n. 17/17;

- **PORRECA FABIO**, dirigente, nato a Fabriano (AN) il 24 dicembre 1969, domiciliato per la carica ove appresso, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di Foggia**" con sede in Foggia - traversa Viale Fortore, codice fiscale 80002570713 e partita IVA 00837390715, a quest'atto autorizzato con delibera di Giunta n. 19 del 6 febbraio 2017;

- **PECORELLA STEFANO SABINO FRANCESCO**, avvocato, nato a Manfredonia (FG) il 14 maggio 1963, ivi residente alla Via Dante Alighieri n. 14, C.F. PCR SFN 63E14 E885I, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente e rappresentante legale dell'ente "**PARCO NAZIONALE DEL GARGANO**", con sede a Monte Sant'Angelo (FG) alla via Sant'Antonio Abate n. 121, codice fiscale 94031700712 e partita IVA 03062280718, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 24 febbraio 2017 e successiva Determina Dirigenziale n. 44 del 2 marzo 2017;

- **FERRANDINO MICHELE**, imprenditore agricolo, nato a Manfredonia (FG) il 30 luglio 1955, ivi residente alla Via Orto Sdanga n. 3, C.F. FRR MHL 55L30 E885S, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente della Giunta Provinciale e legale rappresentante della "**CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - PROVINCIA CIA FOGGIA**", con sede in Foggia alla Via Fiume n. 40, codice fiscale 80034740714, a quest'atto autorizzato giusta delibera della Giunta Provinciale n. 1 del 2 febbraio 2017;

- **GIORDANO ALFREDO FILIPPO**, impiegato, nato a

Foggia il 20 ottobre 1953, ivi residente alla Via Francesco Marinaccio n. 7, C.F. GRD LRD 53R20 D643N, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Direttore e procuratore speciale di **"CONFAGRICOLTURA Foggia"**, con sede in Foggia alla Via manfredi n. 1, codice fiscale 80002970715 e partita IVA 01515290714, a quest'atto autorizzato giusta procura speciale rilasciata dal signor GIULIANO ONOFRIO nella qualità di Presidente del Comitato del suddetto ente, con atto a mio rogito in data 9 marzo 2017 repertorio n. 97.354, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- **PETRILLI RAFFAELE**, impiegato, nato a Foggia il 25 dicembre 1963, residente in alla Via n. , C.F. PTR RFL 63T25 D643R, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione non riconosciuta **"COPAGRI FOGGIA CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI"**, con sede in Foggia alla Via Trento n. 53, codice fiscale 94077420712 e partita IVA 03630190712, a quest'atto autorizzato giusta delibera della Presidenza Provinciale del 2 marzo 2017;

- **DE FILIPPO GIUSEPPE**, imprenditore agricolo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) l' 11 giugno 1971, residente a Foggia alla Via Libera n. 44, C.F. DFL GPP 71H11 H926R, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della **"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI FOGGIA"**, con sede in Foggia alla Via S. Alfonso de' Liguori n. 125, codice fiscale 94006030715 e partita IVA 03340620719, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 13 febbraio 2017;

- **DE STASIO MICHELE ANTONIO**, ingegnere, nato a Casalnuovo Monterotaro (FG) il 21 agosto 1955, residente in Foggia alla Via Pasquale Manerva n. 18, C.F. DST MHL 55M21 B904S, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della **"ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE FOGGIA"**, con sede in Foggia Via Galliani n. 21, codice fiscale 94019880718 e partita IVA 03449170715, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo del 28 febbraio 2017;

- **GELSOMINO COSIMO DAMIANO**, imprenditore, nato a

Manfredonia (FG) l' 8 luglio 1959, ivi residente alla Via Canne n. 17, C.F. GLS CMD 59L08 E885U, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente della Giunta Esecutiva e legale rappresentante della **"CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA FOGGIA"**, con sede in Foggia alla Via Miranda n. 10, codice fiscale 94005060713, a quest'atto autorizzato giusta delibera della Giunta Esecutiva del 24 giugno 2016;

- **RAMUNNO CARLO ANTONIO**, pensionato, nato a Rocchetta Sant'Antonio (FG) il 5 ottobre 1942, residente in Ortanova (FG) alla Via E. Petrone n. 3, C.F. RMN CLN 42R05 H467A (?), il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente della Giunta Esecutiva e legale rappresentante della **"FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO C.A.S.A."**, con sede in Foggia alla Via Trento nn. 26/28, codice fiscale e partita IVA 80031360714, a quest'atto autorizzato giusta delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del 6 febbraio 2017;

- **SANTAMARIA FRANCESCO**, imprenditore, nato a Mattinata (FG) il 21 giugno 1954, ivi residente alla Via Delegazione Municipale n. 106, C.F. SNT FNC 54H21 F059E, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di legale rappresentante della **"LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE"** - più brevemente detta **"LEGACOOP PUGLIA"** - con sede in Bari alla Via G. Capruzzi n. 228, codice fiscale 80006300729, a questo atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di Presidenza del 28 febbraio 2017;

- **DEL FINE GIOVANNI FERNANDO**, idraulico, nato ad Apricena (FG) il 5 febbraio 1960, ivi residente al Viale Togliatti n. 9, C.F. DLF GNN 60B05 A339Z, il quale interviene e stipula il presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell' associazione **"CNA, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA"**, con sede in Foggia alla Via maggiore Vincenzo della Rocco n. 19, codice fiscale 80003830710, a questo atto autorizzato giusta delibera della Presidenza provinciale della CNA del 16 febbraio 2017;

- **NOBILETTI MARIA**, commercialista, nata a Vieste (FG) il 6 settembre 1973, ivi residente in Località Defensola n. 8, C.F. NBL MRA 73P46 L858L, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"GARGANO MARE Soc. Cons. ar.l."**, con sede in Vieste alla Via Cavour n. 12, capitale

sociale

euro

49.572

(quarantanovemilacinquecentosettantadue), interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03058550710, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2017;

- **PALUMBO GIUSEPPE**, imprenditore, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 7 maggio 1973, ivi residente alla Via G. Bovio n. 75, C.F. PLM GPP 73E07 F631V, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"ECOGARGANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Monte Sant'angelo (FG) al Vico Orto Cappuccini n. 6, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e partita IVA : 02051910715, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 settembre 2016;

- **NOTARANGELO GIROLAMO**, imprenditore, nato in San Giovanni Rotondo (FG) il 2 settembre 1975, domiciliato in Vieste (FG) alla Via Santa Maria di Merino n. 17, C.F. NTR GLM 75S02 H926X, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore generale della società **"GATTARELLA S.P.A."**, con sede in Vieste località Lama Le Canne, capitale sociale euro 1.200.00 (centoventimila), interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 00845110154 e partita IVA: 01952630711, giusta procura generale rilasciata dalla signora TRAJA ANGELA nella qualità di unica socia accomandataria e legale rappresentante della suddetta società, con atto a rogito del dott. Di Taranto Notaio in Vieste, redatto in data 21 maggio 2015 repertorio n. 1.718 raccolta n. 1.325, registrato a Manfredonia il 22 maggio 2015 al n. 1625/1T, che al presente atto si allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- **TOTARO ANGELO**, imprenditore, nato a Mattinata (FG) il 6 giugno 1967, ivi residente alla Via San Marino n. 2, C.F. TTR NGL 67H06 F059K, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **"AGORA' FR.AN.GIUS. S.R.L."**, con sede in Mattinata (FG), Corso Matino n. 91, capitale sociale euro 10.000 (diecimila),

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03519550713, a quest'atto autorizzato in forza dei poteri di legge e di Statuto;

- **SANTAMARIA FRANCESCO**, come innanzi generalizzato, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della società "**FIGLI DI SANTAMARIA GIUSEPPE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - DI SANTAMARIA ANTONIA & C.**", con sede legale in Mattinata (FG), Contrada Funni n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 01913090716, a quest'atto autorizzato giusta procura speciale rilasciata dalla signora SANTAMARIA ISABELLA nella qualità di Amministratore Unico della suddetta società, con atto a mio rogito in data 7 marzo 2017 repertorio n. 97.345, che al presente atto si allega sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- **SANTAMARIA FRANCESCO**, come innanzi generalizzato, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della società "**MARICOLTURA MATTINATESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**", con sede in Mattinata alla Contrada Mattinatella snc, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 01093800710, a quest'atto autorizzato giusta procura speciale rilasciata dal signor NOTARANGELO LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con atto a mio rogito in data 7 marzo 2017 repertorio n. 97.344, che al presente atto si allega sotto la lettera "D", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- **SANTAMARIA FRANCESCO**, sopra generalizzato, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**MARICOLTURA PUGLIESE GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede in Mattinata (FG) alla Contrada Mattinatella, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03910570716, a quest'atto autorizzato con delibera dell'Assemblea del 20 gennaio 2017;

- CASTELLUCCIA Luciano, nato a San Giovanni Rotondo il 15 marzo 1977 residente a Carpino alla Via Santa Croce n. 35 in rappresentanza della "**ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPINO FOLK FESTIVAL**", con sede legale in Carpino (FG), alla Via Mazzini n. 201, codice fiscale: 93023990711



e partita IVA 03067940712, a quest'atto

autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 9 febbraio 2017 in virtù di procura speciale rilasciata dal Presidente del Consiglio Direttivo Mario Pasquale DI VIESTI con atto per Notaio Carla d'Addetta in data 3 marzo 2017 repertorio n. 23.989 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E" omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti;

- **RINALDI ANNA MARIA**, amministratrice, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 marzo 1972, residente in Monte Sant'Angelo (FG) alla Via Durazzo n. 51, C.F. RNL NMR 72C59 H926M, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della associazione "**LEGAMBIENTE CIRCOLO FESTAMBIENTE SUD**", con sede in Monte Sant'Angelo alla Piazza San Francesco n. 1, codice fiscale 92020590714 e partita IVA 03793730718, a quest'atto autorizzata con delibera del Consiglio direttivo del 18 febbraio 2017;

- **NOTARANGELO GIROLAMO**, come sopra generalizzato, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della società "**SOLE SUD S.a.s. di Traja Angela & C.**", con sede in Vieste (FG) alla Via Lorenzo Fazzini n. 69, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e partita IVA: 00971190715, giusta procura speciale rilasciata dal signora TRAJA ANGELA nella qualità di unica socia accomandataria e legale rappresentante della suddetta società, con atto a rogito del dott. Di Taranto Notaio in Vieste, redatto in data 7 marzo 2017 repertorio n. 3.543, che al presente atto si allega sotto la lettera "F", omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti;

- **PORRELLI UMBERTO**, produttore agricolo, nato a San Severo (FG) il 25 dicembre 1979, ivi residente alla Via Carlo Poerio n. 6, C.F. PRR MRT 79T25 I158Y, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**TERRE DI ULIVI - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede in Foggia alla Via della Repubblica n. 68, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 04060980713, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione

del 15 luglio 2016;

- **VECERE GIUSEPPE MICHELE**, armatore, nato a Peschici (FG) il 7 maggio 1952, ivi residente alla Via Cavour n. 105, C.F. VCR GPP 52E07 G487V, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**C.T. PESCHICI S.R.L.**", con sede in Peschici alla Piazza Trieste n. 3, capitale sociale euro 10.000 (diecimila), interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e partita IVA: 03639460710, a questo atto autorizzato in forza dei poteri di legge e di Statuto;

- **ERONIA DANIELA**, giornalista, nata a Foggia il 6 maggio 1965, ivi residente alla Via Agostino Castrillo n. 27, C.F. RNE DNL 65E46 D643L, la quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**CIA'T - CENTRO INDIPENDENTE DI ANIMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE S.R.L.**", più brevemente detta "**CIA'T STUDIO S.R.L.**", con sede legale in Foggia, alla Via Miracoli n. 8, capitale sociale euro 10.000 (diecimila), interamente versato, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e partita IVA: 03446650719, a questo atto autorizzata in forza dei poteri di legge e di Statuto;

- **FIGLIORE GIUSEPPE**, agronomo, nato a San Severo (FG) il 15 dicembre 1958, ivi residente alla Via Castiglione n. 25, C.F. FRI GPP 58T15 I158Y, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante volontario dell'associazione "**ALPAA PUGLIA - ASSOCIAZIONE LAVORATORI PRODUTTORI AGROALIMENTARI AMBIENTALI**", con sede in Bari alla Via Calace n. 4, codice fiscale 93455970728, a quest'atto autorizzato giusta procura speciale rilasciata dal signor ANTONUCCI LUIGI nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Territoriale e legale rappresentante della suddetta associazione, con atto a rogito del dott. Gallo Notaio in Bari, redatto in data 9 marzo 2017 repertorio n. 9.787, che al presente atto si allega sotto la lettera "G", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- **DANIELE IACOVELLI**, sindacalista, nato a Cagnano Varano (FG) il 12 febbraio 1977, ivi residente alla Via Speranzella n. 18, C.F. CVL

DNL 77B12 B357U, il quale interviene al presente atto in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore della "**FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGRO INDUSTRIA DI FOGGIA**", denominata più brevemente "**Flai Cgil di Foggia**", con sede legale in Foggia (FG), Via della Repubblica n. 68, codice fiscale 94013020717, a questo atto autorizzato con verbale dell'Ufficio di Segreteria n. 10 del 9 settembre 2016; oltre agli enti sopra costituiti è presente il signor DI IASIO BIAGIO nato a Monte Sant'Angelo il 26 luglio 1959 residente a Foggia in Via Manfredi n. 11

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1)** Tra i suddetti componenti è costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L.**".

**Art. 2)** La società ha sede in Monte Sant'Angelo.

**Art. 3)** La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e, comunque, per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dagli impegni contrattuali assunti, fino all'estinzione di ogni rapporto con soci consorziati e con terzi, connesso alla realizzazione delle opere e servizi.

**Art. 4)** La società, con scopi consortili e senza alcuna finalità di lucro, realizza l'organizzazione comune istituita in conformità al dettato degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. Detta comune organizzazione è costituita in via prioritaria quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013.

Alla società, dunque, è demandato il compito di attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area Garganica, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche,

artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche.

**Art. 5)** Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.. Esso è sottoscritto e conferito in danaro dai soci, in ossequio alle disposizioni contenute nel bando Sotto Misura 19.2 PSR Puglia 2014/202, nelle seguenti rispettive misure:

<b>SOCIO</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>PERCENTUALE</b>
<b>COMUNI :</b>		
- CAGNANO VARANO	€ 670	1,34%
- CARPINO	€ 670	1,34%
- ISCHITELLA	€ 670	1,34%
- ISOLE TREMITI	€ 670	1,34%
- LESINA	€ 670	1,34%
- MATTINATA	€ 670	1,34%
- MONTE S. ANGELO	€ 670	1,34%
- PESCHICI	€ 670	1,34%
- RIGNANO GARGANICO	€ 670	1,34%
- RODI GARGANICO	€ 670	1,34%
- S. MARCO IN LAMIS	€ 670	1,34%
- S. GIOVANNI ROTONDO	€ 670	1,34%
- S. NICANDRO GARGANICO	€ 670	1,34%
- VIESTE	€ 670	1,34%
- VICO DEL GARGANO	€ 670	1,34%
<b>ALTRI ENTI PUBBLICI :</b>		
- CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO	€ 1.000	2,00%
- CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	€ 7.000	14,00%
- PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	€ 2.000	4,00%
<b>OPP AGRICOLE :</b>		
- CIA	€ 2.500	5,00%
- CONFAGRICOLTURA	€ 2.500	5,00%
- COPAGRI	€ 2.500	5,00%
- COLDIRETTI	€ 2.500	5,00%
<b>OPP CNEL :</b>		
- COMPAGNIA DELLE OPERE	€ 1.000	2,00%
- CONFCOMMERCIO FOGGIA	€ 6.550	13,10%
- CASARTIGIANI	€ 800	1,60%
- LEGACOOP PUGLIA	€ 800	1,60%
- CNA FOGGIA	€ 800	1,60%
<b>PRIVATI :</b>		
- GARGANO MARE	€ 1.400	2,80%

- ECOGARGANO	€ 1.000	2,00%
- GATTARELLA S.P.A.	€ 1.200	2,40%
- AGORA' FR.AN.GIUS.	€ 900	1,80%
- FIGLI DI SANTAMARIA GIUSEPPE SNC	€ 500	1,00%
- MARICOLTURA MATTINATESE	€ 500	1,00%
- MARICOLTURA PUGLIESE	€ 500	1,00%
- CARPINO FOLK FESTIVAL	€ 500	1,00%
- FESTAMBIENTE SUD	€ 500	1,00%
- SOLE SUD S.A.S.	€ 500	1,00%
- TERRE DEGLI ULIVI	€ 500	1,00%
- CT PESCHICI	€ 500	1,00%
- CIAT STUDIO	€ 500	1,00%
- ALPAA PUGLIA	€ 500	1,00%
- FLAI CGIL	€ 500	1,00%

In eguale misura spettano ai soci suddetti le quote di partecipazione al capitale sociale.

Si dà atto che l'intero capitale è stato versato nei modi di legge, mediante assegni meglio descritti nell'allegato "H" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

**Art. 6)** La società sarà retta dalle norme contenute nello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "I" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane ai comparenti.

**Art. 7)** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2017.

**Art. 8)** L'amministrazione della società viene affidata, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto, per un periodo di tre mesi, ad un Amministratore Unico, che viene qui designato nella persona del signor: Biagio DI IASIO nato a Monte Sant'Angelo il 26 luglio 1959.

Il signor Di Iasio chiede, ai sensi dell'art. 2475, secondo comma, del Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dallo statuto sovralliegato o da altre norme di legge e delega ad espletare l'adempimento me notaio.

Art. 10) I soci dichiarano che l'indirizzo della sede della società è fissato in Monte Sant'Angelo, Via Jean Annot sn, e ciò anche ai

fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Le parti per le firme marginali del presente atto ad allegati delegano i signori Biagio Di Iasio e Girolamo Notarangelo.

Art. 12) Imposte e tasse di quest'atto che ammontano ad Euro 4.000 (quattromila) e delle dipendenti formalità sono a carico della società qui costituita.

**Le parti dichiarano di essere a perfetta conoscenza del testo degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), aggiungono di aver da me Notaio ricevuto nelle forme di legge la relativa informativa ed esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi anche a terzi per le finalità ed ai sensi della richiamata normativa.**

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su quattordici facciate per intero e parte della quindicesima di quattro fogli, del quale ho dato lettura ai Componenti che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore dodici e quindici.

FIRMATO: STEFANO PECORELLA - VITO DI CARLO - NUNZIATA CANISTRO - ALFREDO FILIPPO GIORDANO - VIVOLA GIUSEPPE - MARASCO LEONARDO - PIERO PAOLO GUALANO - NICOLA PINTO - DEL FINE GIOVANNI FERNANDO - VECERE GIUSEPPE MICHELE - ELIGIO GIOVAN BATTISTA TERRENZIO - FABIO PORRECA - RAFFAELE PETRILLI - FERRANDINO MICHELE - MARIA NOBILETTI - MICHELE DE STASIO ANTONIO - GIUSEPPE FIORE - DANIELE IACOVELLI - UMBERTO PORRELLI - ROCCO MANZO - DOMENICO RIGNANESE - ANNA MARIA RINALDI - GIUSEPPE PALUMBO - GIUSEPPE NOBILETTI - MICHELE PRENCIPE - MICHELE SEMENTINO - GELSOMINO COSIMO DAMIANO - RAMUNNO CARLO ANTONIO - DANIELA ERONIA - PASQUALE TUCCI - MICHELE MERLA - TOTARO ANGELO - LUCIANO CASTELLUCCIA - FRANCESCO TAVAGLIONE - FRANCESCO SANTAMARIA - GIROLAMO NOTARANGELO - LOMBARDI MATTEO - GIUSEPPE DE FILIPPO - BIAGIO DI IASIO - MICHELE AUGELLI (L.S. NOTAIO).

#### STATUTO

##### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita una società consortile in forma di società a responsabilità limitata con la

denominazione "GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO

**AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L."**

**Articolo 2 - SEDE**

La sede è nel comune di Monte Sant'Angelo all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza) ovvero di trasferire la sede della sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

**Articolo 3 - DURATA**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga espressa od anticipato scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci.

**Articolo 4 - OGGETTO**

La società ha scopo consortile mutualistico e non può distribuire gli eventuali utili ai soci.

Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 c.c., dai soci consorziati per l'esecuzione dello scopo di cui in seguito, in guisa tale da consentire, per tramite dell'ottimizzazione delle capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli soci consorziati, direttamente o indirettamente dal rapporto con gli enti committenti.

La società consortile è costituita in via prioritaria quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo Partecipativo ed alla elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL).

Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il

cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia; nonché del F.A.E.M.P.
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei G.A.L sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19, nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

In relazione a quanto sopra indicato, la società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area Garganica, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, della pesca e dell'acquacoltura, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie, comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo



socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;

- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;

- prestare servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;

- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;

- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;

- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;

- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali del territorio di competenza, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

Inoltre la Società Consortile:

- elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia;

- istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di "alta formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi;

- svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali;

- promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni U.E. ivi comprese le Sovvenzioni Globali;

- assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale;

- eroga servizi di assistenza ed organizzazione

inerenti le attività imprenditoriali con

riferimento alle:

- \* problematiche della gestione;
- \* problematiche della ricerca e sviluppo;
- \* problematiche della logistica e della distribuzione;
- \* problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
- \* problematiche dell'import-export;
- \* problematiche economico-finanziarie;
- \* problematiche dell'ufficio;
- \* problematiche dell'elaborazione dei dati;
- \* problematiche dell'energia;
- eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell'imprenditoria;
- si occupa di servizi pubblicitari; campagne di pubblicità per ogni genere di prodotto;
- promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione territoriale e settoriale;
- promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di progetti di "Lavori Socialmente Utili", di "Lavori di Pubblica Utilità", di lavoro interinale, telelavoro, ecc.;
- promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici;
- cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali del Gargano;
- esercita l'attività editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico-rurale, tecnico, culturale, divulgativo;
- cura la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant'altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, CD ROM, etc.) nonchè potrà esercitare l'attività tipografica; si avvale, per ogni sua attività, anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, INTERNET, collegamenti a mezzo satellite, etc.;
- si occupa della promozione e gestione dell'agriturismo;
- si occupa dello studio dell'ambiente ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell'inquinamento di ogni genere e tipologia;
- promuove lo sviluppo delle imprese artigiane

curando:

\* la commercializzazione delle lavorazioni artigianali sia artistiche, tradizionali che innovative;

\* la programmazione e la gestione di zone PIP e centri servizi consortili anche integrate fra loro.

La Società Consortile potrà svolgere la propria attività sia con personale dipendente sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi in C.d.A. .

La società per il conseguimento dello scopo sociale, potrà realizzare la propria attività in forma diretta, con autonome strutture operative, sia attraverso le strutture organizzative dei soci consorziati, sia attraverso specifiche convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni.

Potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

#### **Articolo 5 - SOCI**

In ossequio alle disposizioni contenute nel bando Misura 19.2 PSR Puglia 2014/202 approvato con Determina dell'ADG n. 3 del 16/01/2017 e pubblicato sul BUR Puglia n. 9 del 19/01/2017, possono aderire alla società consortile:

Enti Pubblici - a) le amministrazioni comunali;

Enti Pubblici - b) gli altri enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;

Soggetti Privati - c) le organizzazioni datoriali agricole;

Soggetti Privati - d) le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;

Soggetti Privati - e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle categorie indicate alla lettera c) e d).

Le quote sociali possedute dal soggetto pubblico non potranno comunque superare la soglia del 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale.

Il domicilio dei soci, per i rapporti tra loro e con la società, è quello comunicato a tal fine dai soci medesimi.

L'ammissione di nuovi soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta all'approvazione dell'assemblea, che decide a maggioranza assoluta, motivando l'eventuale non ammissione. La decisione dell'assemblea è insindacabile.

Nel caso di trasferimento di proprietà di

un'azienda socia, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto sociale solo se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

#### **Articolo 6 - RECESSO DEL SOCIO**

Il socio, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, dandone comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a. r. con preavviso di sei mesi.

Le alienazioni e le dismissioni previste nel presente articolo sono eseguite ai sensi dell'articolo 12.

In difetto del termine di preavviso previsto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società, verso gli altri soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto risultante dal bilancio di esercizio, in cui il rapporto sociale si scioglie.

Il pagamento della quota receduta deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del bilancio stesso ovvero entro 180 (centottanta) dalla comunicazione del socio recedente fatta alla società.

Il diritto di recesso compete sempre:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione,
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle proprie partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale

sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### **Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, **inabilitato**, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art. 13. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene

conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata per raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui all'art. 28 del presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota conferita alla sottoscrizione o minore quota se il patrimonio è inferiore.

Al riguardo si applicheranno le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale deliberato è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diviso in 50.000 (cinquantamila) quote da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Tutti i conferimenti costituiscono elementi del patrimonio sociale.

#### **Articolo 9 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediate passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481 bis-2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482 bis-2482 ter-2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito di cui all'art.2482 bis comma 2 Cod.Civ., motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, purchè consti in consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare da relativo verbale.

#### **Articolo 10 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

#### **Articolo 11 - PARTECIPAZIONI**

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un euro o a multipli di euro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

**Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Il socio, che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i soci, il rimborso della quota non può comunque essere superiore al valore patrimoniale netto della quota risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata ricevuta la comunicazione dall'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se decidono di acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a condizioni identiche a quelle offerte.

Tuttavia l'alienazione a terzi non soci è soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea, che decide a maggioranza assoluta, motivando l'eventuale diniego.

L'alienazione non può in ogni caso essere effettuata, neppure a favore di soci, che abbiano esercitato il diritto di prelazione, qualora comporti il superamento da parte dei soggetti privati e pubblici soci dei limiti fissati dall'art. 5. Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere

assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'assemblea dei soci, che decide a maggioranza.

### **Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'*Organo di Controllo*, del relativo Presidente ovvero del *Revisore* e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'*Organo di Controllo* ovvero del *Revisore* (se nominati);
- e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- f) l'approvazione dell'ingresso di nuovi soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 12;
- g) l'approvazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, delle convenzioni pluriennali;
- h) le modificazioni dello Statuto;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 14.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che



esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.), i soci pubblici e/o privati che detengano partecipazioni superiori al limite indicato all'art. 5, limitatamente a tale eccedenza, ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

**Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE**

**A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci al domicilio ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ed ora diversa ed ulteriore di

seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'*Organo di Controllo* ovvero il *Revisore*, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'*Organo di Controllo* ovvero il *Revisore*, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 comma 1 Cod. Civ. ed a cui spetti il diritto di voto alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al vice presidente o al socio nominato dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dell'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle

votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale presente in assemblea, fatta eccezione:

- per l'adozione delle delibere di trasformazione, fusione e scissione, per le quali è comunque richiesto il consenso di quei soci che a seguito di tali operazioni assumano responsabilità illimitata;
- per le modifiche del presente statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie per le quali, ai sensi dell'art.34, comma 6, del D.Lgs. n.5/2003, è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale;
- per le materie previste alle lettere h) e i) dell'art. 12, corrispondenti a quelle di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dello statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, escluse le votazioni su persone che sono, ordinariamente, in forma segreta.

#### G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le verbalizzazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea

e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano identificati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati.

#### **Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 13 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.14.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
  - il contenuto e le risultanze della decisione.
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione.

#### **Articolo 16 - AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, la cui nomina spetta all'assemblea dei soci in rappresentanza di ciascuna categoria come indicato nell'articolo 5 del presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori, che dovrà avvenire in modo tale che ciascuno di essi rappresenti ognuna delle categorie di soci indicate all'art. 5 del presente Statuto, si procederà in assemblea alla formazione di cinque liste di candidati, ciascuna per ogni categoria di soci.

Verranno nominati amministratori coloro che,

nell'ambito della singola lista, avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni socio, avente diritto al voto in proporzione alla quota di partecipazione, potrà esprimere la propria preferenza solo per i candidati amministratori della propria categoria di appartenenza.

Per il periodo transitorio stabilito nell'atto costitutivo la società sarà amministrata da un amministratore unico.

La durata del mandato ad amministrare è stabilita dall'assemblea dei soci;

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano per il tempo stabilito dall'assemblea, salvo revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili.

E' ineleggibile alla carica di Presidente colui il quale rivesta lo status di amministratore locale, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero qualunque altro ruolo o carica all'intero di una Pubblica Amministrazione.

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati da divieto di cui all'art. 2390 del c.c. (divieto di concorrenza).

Se per dimissioni o per qualsiasi altro motivo cessano dalla carica uno o più consiglieri, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 primo comma c.c. .

Tuttavia, se per dimissioni o per qualsiasi altro motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, gli amministratori rimasti devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, che si intende decaduto. In tal caso, quindi, gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Decade automaticamente dalla carica il consigliere che senza giustificato motivo sia assente alle riunioni del consiglio di

amministrazione per tre volte consecutive non giustificate.

**Articolo 17 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dall'*Organo di Controllo* ovvero dal *Revisore* (se nominati), oppure da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Di regola la convocazione è fatto almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'*Organo di Controllo* o il *Revisore*, se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni al presidente del consiglio di amministrazione e a uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un direttore, fissandone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione a norma di legge.

Il consiglio di amministrazione può infine nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 quarto comma c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

**Articolo 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate nell'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto.

L'adozione del metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per



iscritto in alternativa al metodo collegiale è

proposta dal presidente del consiglio di amministrazione e tale scelta deve essere condivisa da tutti gli amministratori; pertanto qualora uno o più amministratori manifestino la preferenza del metodo collegiale, le decisioni dovranno essere adottate con tale modalità.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza della dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del precedente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Uno o più amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### **Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 13 e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'assemblea dalla legge o dal citato art. 13.

#### **Articolo 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, salvo che non sia deliberato diversamente.

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria.

Anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

La rappresentanza della società spetta altresì a coloro cui il consiglio di amministrazione abbia delegato i propri poteri a norma del presente statuto.

#### **Articolo 21 - ORGANO DI CONTROLLO**

La società può nominare un *Organo di Controllo*, ovvero un *Revisore*, in possesso dei requisiti di legge.

#### **Articolo 22 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

#### **Articolo 23 - SCELTA DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

La decisione di nominare un *Organo di Controllo* ovvero un *Revisore*, nei casi in cui la nomina

dei medesimi non sia obbligatoria, nonchè la scelta tra *Organo di Controllo* e *Revisore*, in ogni caso, è rimessa all'assemblea dei soci.

#### **Articolo 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 25 - UTILI**

Lo scopo consortile della società configura quell'interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative.

E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota stabilita per legge, sono destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Concorrono altresì a formare il fondo di riserva straordinaria eventuali contributi, lasciti e donazioni.

Su decisione dei soci, i medesimi sono tenuti a versare un eventuale contributo annuale in denaro in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

#### **Articolo 26 - REGOLAMENTO INTERNO**

La società si doterà di un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e votato dall'Assemblea ordinaria, entro 180 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese.

#### **Articolo 27 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge

o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del patrimonio sociale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati.

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.)

#### **Articolo 28- CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie tra i soci ovvero tra i soci, la società, amministratori, liquidatori e Organo di

Controllo o Revisore, sorte in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto - ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e delle altre che, per legge, non possano formare oggetto di compromesso - sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e agirà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per sede legale: al procedimento arbitrale si applicano in ogni caso le disposizioni di legge.

**Articolo 29 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO: GIROLAMO NOTARANGELO - BIAGIO DI IASIO  
- MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio).